

**PRESCRIZIONI**

- l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla Regione del Veneto in data 28/06/2021 e 05/08/2021 e approvata in sede di Conferenza di Servizi, di cui all'**Allegato A** e secondo le prescrizioni/raccomandazioni contenute agli Allegati 1, 3, 4, 7, 9 e 10 del Verbale della stessa Conferenza di Servizi, agli atti dell'Amministrazione;
- la società dovrà mantenere il tratto di fossato che verrà tombinato in condizioni di ottimale deflusso idrico al fine di garantire il transito dell'acqua dei fondi;
- la società dovrà provvedere alla realizzazione dei lavori di escavazione di un tratto di scolo di acque bianche meteoriche, posizionato sul lato nord est dell'insediamento, al fine di garantirne un migliore deflusso;
- la società dovrà effettuare un'opportuna indagine ante operam finalizzata a verificare l'eventuale reale presenza di rifiuti e/o superamento limiti CSC nei siti risultati sospetti a seguito di telerilevamento, in accordo con quanto rilevato nella Tavola 3 – Carta della trasformabilità del P.A.T.I. del territorio di Bergantino e Melara. Qualora il risultato di tale ricerca sia positivo il proponente dovrà provvedere come previsto dalla normativa vigente;
- i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed essere conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. È fatto obbligo di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Melara, per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
- Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
- Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e al Comune di Melara, la data di dismissione dell'impianto;
- a seguito della dismissione dell'impianto, Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente. In particolare non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell'inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari a 480.132,17 €, pari al costo previsto nel Piano di ripristino (elaborato 81_R-PR_PIANO_RIPRISTINO.pdf), allegato alle integrazioni acquisite al protocollo regionale con prot. n. 349337 del 05/08/2021, al quale sono aggiunte spese tecniche e oneri fiscali. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012.



f13064c2

